

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 42

Adunanza 13 ottobre 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BUSANO - VARIANTE PARZIALE N. 1
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1161 – 340106/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, DORINO PIRAS e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Busano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 35 - 899 del 26/09/2005;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 17 del 29/06/2006, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 08/09/2006 (*prat. n. 122-2006*) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 986 abitanti nel 1971, 1.237 abitanti nel 1981, 1.261 abitanti nel 1991 e 1.367 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico positivo nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 513 ettari di pianura; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli 159 ettari della superficie comunale ricadono nella *Classe II[^]* (pari a circa il 31% della superficie comunale); si segnala, inoltre, la presenza di 37 ettari di “*Aree boscate*”;
- sistema produttivo: appartiene all'ambito di valorizzazione produttiva denominato “*Bacino di Valperga*”;
- risulta compreso nel *Circondario di Ivrea*, sub-ambito “*Rivarolo Canavese*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.C. come “*Centro Storico di Interesse Provinciale*”;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane, a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
- è attraversato dalla Strada Provinciale n. 13 di Front e dalla S.P. n. 42 del Santuario di Belmonte;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dalle acque pubbliche del T. Levone e del T. Viana;
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte segnala la presenza di 44 ettari di “*Aree inondabili*” con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17 del 29/06/2006 di adozione finalizzati ad apportare modifiche cartografiche e normative al vigente P.R.G.C.;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

modifiche cartografiche (su proposta dell'amministrazione):

- A/1 individuazione di una rotatoria sulla S.P. 13, all'incrocio con l'area del Campo Volo, secondo il progetto redatto dalla Provincia di Torino;
- A/2 ridefinizione del tracciato della variante ex S.S. 460/565 tratto Busano – Salassa secondo progetto predisposto dalla Provincia, la modifica comporta, in particolare, la previsione di una rotatoria all'incrocio con la S.P. per Favria e l'eliminazione della bretella di collegamento tra la circonvallazione e la S.P. per Valperga e, di conseguenza, lo stralcio della rotatoria di immissione prevista all'estremo est della suddetta bretella;
- A/3 ridefinizione area Srp, limitrofa ad insediamento CISLA, secondo criteri stabiliti nella transazione stipulata con il Comune;
- A/4 eliminazione area VA localizzata in via Circonvallazione con riclassificazione della stessa come area R2. l'area era già stata alienata dall'Amministrazione, in quanto trattasi di lotto residuale, di modeste dimensioni e non utilizzabile per servizi, considerata anche la posizione dello stesso, limitrofo al ciglio della S.P.;
- A/5 – A/6 individuazione di tracciati stradali urbani di interesse locale;
- A/7 individuazione di un sito per la raccolta dei rifiuti;

- A/8 – A/9 – A/10 correzione di errori materiali e puntualizzazioni cartografiche;
- A/11 individuazione planimetrica del percorso della pista ciclabile;

modifiche cartografiche in accoglimento di istanze di privati:

- 1-2-5-7-10-11-13-14 relative all'ampliamento di superfici produttive esistenti, tramite riclassificazione di aree limitrofe da agricole a produttive. Il tutto finalizzato alla necessità di ampliamento delle superfici produttive esistenti per potenziamento e sviluppo delle attività esistenti;

modifiche normative (dell'Amministrazione):

- B/1 norma di conversione dei volumi di fabbricati esistenti in area R2, regolarmente legittimati e realizzati con i parametri edificatori stabiliti dal PdF, al fine di determinare la Sul teorica esistente, alla quale rapportare la percentuale di ampliamento concesso per l'adeguamento igienico-funzionale;
- B/2 integrazione alla norma sul calcolo del volume del sottotetto;
- B/3 precisazione sul calcolo della Sul;
- B/4 precisazione in merito alla norma sui posti auto da reperire nelle aree R1/1;
- B/5 precisazioni sulla possibilità di utilizzare volumetria residua e/o ampliamento, ammessa per la R2;
- B/6 norma per la realizzazione di rampe per accessi carrai in area R1/1;
- B/7 norma regolamentante l'estensione dei piani interrati o seminterrati nelle aree R1/1, R2 e R3;

modifiche normative in accoglimento di richieste di privati:

- 6 relativa alla possibilità di localizzare sulla porzione dell'area di pertinenza fondiaria, classificata come Vpr, la volumetria già regolarmente concessa con atto amministrativo. La porzione di superficie fondiaria interessata dalla localizzazione del fabbricato è completamente recintata, non coltivata a prato o frutteto, e interessata da passaggio carraio. Pertanto, non si evincono caratteri agrari da salvaguardare. L'area risultava essere già recintata alla data di adozione del progetto preliminare della variante n. 6 e, pertanto, rientra anche nella casistica di correzione di errore materiale. Viene, comunque, salvaguardata la capacità edificatoria complessiva dell'area. La presente modifica non comporta modificazioni cartografiche ma una semplice individuazione cartografica degli ambiti di intervento, tramite definizione del relativo perimetro;
- 10b comporta la possibilità di trasportare capacità edificatoria da un terreno localizzata in ambito R3/6 ad un terreno ubicato in ambito R2 (mc 361.50);
- 10c comporta la possibilità di trasportare la capacità edificatoria di una porzione d'area, da ambito particolare localizzato in area R1/1 ad ambito ubicato in area R2 (mc 456.60). Il trasporto della volumetria da area R3/6 ad area R2 costituisce trasferimento tra aree residenziali esistenti o previste e non comporta aggravio sullo stato dell'infrastrutturazione esistente. La possibilità di rilocalizzare la capacità edificatoria consente, inoltre, secondo prescrizione normativa specifica, di dismettere il terreno localizzato in area R1/1 e destinare lo stesso a parcheggio pubblico, migliorando in tal modo la dotazione esistente di parcheggi; la presente modifica non comporta modificazioni cartografiche ma semplice individuazione cartografica degli ambiti di intervento tramite definizione del relativo perimetro;
- 12 specificazione normativa che ammette la possibilità di realizzare per l'insediamento "CAPOFIM" dei volumi produttivi con altezza superiore a quella prevista per l'area di intervento, per montaggio e manutenzione di attrezzature per la produzione. Considerata la specificità dell'istanza, direttamente collegata al potenziamento e sviluppo dell'attività produttiva esistente, nonché motivata da particolari esigenze di accessibilità, montaggio e manutenzione degli impianti di produzione, si ritiene accogliere la richiesta individuando una normativa specifica finalizzata all'attuazione dell'intervento;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune, tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/10/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 10/10/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 del Comune di Busano, adottato con deliberazione del C.C. n. 17 del 29/06/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C.

vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:

- a. come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
 - b. ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”, ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
3. di trasmettere al Comune di Busano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta